

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Decisione 2006/1007/GAI del Consiglio

del 21 dicembre 2006

che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/886/GAI² costituisce, insieme al regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)³, il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione europea degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa. La decisione 2001/886/GAI e il regolamento (CE) n. 2424/2001 giungono a scadenza il 31 dicembre 2006.
- (2) Lo sviluppo del SIS II richiede tempi più lunghi del previsto, pertanto sarà necessario prevedere stanziamenti di bilancio oltre il 31 dicembre 2006.

¹ Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

³ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

- (3) Occorre quindi prolungare il periodo di validità della decisione 2001/886/GAI, affinché la Commissione possa eseguire tale bilancio nel dopo il 2006 e completare il progetto per lo sviluppo del SIS II, compresa la creazione dell'infrastruttura di comunicazione.
- (4) Le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 stabiliscono che per la fase di sviluppo del SIS II l'unità centrale sarà ubicata in Francia e l'unità centrale di riserva sarà ubicata in Austria, fatti salvi taluni accordi che saranno necessari prima che il sito diventi operativo. La gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per ciascuna sede spetteranno rispettivamente alla Francia e all'Austria.
- (5) È inoltre necessario assegnare alla Commissione la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004.
- (6) La decisione 2001/886/GAI dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) La presente decisione non pregiudica la futura adozione degli strumenti normativi per l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II.
- (8) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹.
- (9) L'Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen².
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'art. 1, punto G della decisione 1999/437/CE¹ del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo².

- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo³.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/886/GAI è così modificata:

- 1) All'articolo 2 è aggiunta la frase seguente:

"Lo sviluppo comprende la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004."

- 2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 *bis*

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II, durante lo sviluppo del sistema, l'unità centrale del SIS II è ubicata a Strasburgo (Francia) e l'unità centrale di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

2. La Francia e l'Austria forniscono le infrastrutture e i mezzi necessari per ospitare rispettivamente l'unità centrale e l'unità centrale di riserva del SIS II durante lo sviluppo del sistema.
 3. L'autorità nazionale che fornisce le infrastrutture e i mezzi di cui al paragrafo 2 può ricevere una sovvenzione comunitaria per l'allestimento e la manutenzione del sito o per la fornitura di altri servizi necessari ad ospitare il SIS II durante il suo sviluppo."
- 3) All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "Essa scade il 31 dicembre 2008".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente

J. KORKEAOJA
